

COMUNE DI VALSTAGNA

PROVINCIA DI VICENZA



REGOLAMENTO PER L'USO DI LOCALI E SPAZI PUBBLICI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.35 del 25.09.2007

ART. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità d'utilizzo dei locali, degli impianti e spazi pubblici ad uso sociale, sportivo, ricreativo, culturale ecc., di proprietà comunale, da parte di terzi richiedenti (persone fisiche, associazioni o altri enti) per manifestazioni diverse aperte al pubblico e/o anche per riunioni di organi d'associazioni ed enti. Dette strutture sono destinate ad uso pubblico per la promozione e la pratica sportiva, motoria, ricreativa, sociale, culturale ed è diretta a soddisfare gli interessi generali della collettività, garantendone ampio e facile accesso ai cittadini di ogni età e sesso.

ART. 2 - Individuazione degli impianti e locali

Gli impianti e i locali dei quali in questo regolamento vengono disciplinati accesso e gestione, sono i seguenti:

- Campo sportivo comunale e relativi spogliatoi, servizi e magazzino;
- Locali "semi-interrato" scuole elementari ad uso palestra pesistica e sede sportiva con annessi servizi igienici;
- Locali semi-interrato spogliatoi campo di calcio a uso spogliatoi attività fluviali;
- Locali piano primo spogliatoi campo di calcio a uso foresteria;
- Campetto di calcio in frazione Costa;
- Campo da tennis in frazione Costa;
- Palestra scuole elementari (ex Rondellificio Valbrenta);
- Capannone ex Rondellificio Valbrenta;
- Palestra Scuole Medie;
- Locali semi-interrato palestra Scuole Medie;
- Locale Piazzetta Brotto;
- Sala Polivalente Piazzetta Brotto;
- Area scoperta Piazzetta Brotto;
- Locali abitazione Via Roma (ex veneziani);
- Campo da tennis Via Londa con annessi spogliatoi;
- Sala conferenze Grotte di Oliero;
- Campo ridotto in erba sintetica località Capovilla;
- Casetta Contrà San Gaetano;
- Locale presso Casa di Riposo (Sede Alpini e Donatori Sangue);
- Locale presso Torre Civica in piazza San Marco;

(Il presente elenco non è esaustivo ma indicativo della tipologia di strutture oggetto del regolamento)

ART. 3 - Richieste d'uso

Le richieste d'uso della struttura devono essere presentate dal soggetto richiedente al funzionario addetto presso la sede municipale. Le richieste devono essere redatte su modulo da ritirare presso la sede municipale o dal sito internet del comune di Valstagna, sottoscritte dall'interessato, legale rappresentante delle associazioni o delegato del soggetto richiedente e corredate di quanto segue:

- a) Nome, denominazione, ragione sociale, sede, domicilio o recapito, nonché nominativo e recapito del legale rappresentante, o del responsabile, maggiorenne, del soggetto richiedente;
- b) Descrizione sintetica dell'attività che s'intende svolgere;
- c) L'indicazione del periodo, dei giorni, nonché dell'orario in cui si prevede l'utilizzo dello spazio richiesto;
- d) Dichiarazione sottoscritta con la quale il richiedente si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni, limitatamente all'uso dei locali e delle attrezzature, che possono derivare a persone o cose esonerando l'ente proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi o per il caso di furto e, in particolari casi, può essere richiesta, a discrezione dell'Amministrazione, polizza di assicurazione, cauzione o fideiussione a tutela dell'immobile concesso in uso;

- e) Nel caso il soggetto richiedente sia un'Associazione dovrà inoltre essere allegata copia dello statuto sociale e/o atto costitutivo (se non già in possesso dell'Amministrazione);
- f) Ove l'utilizzatore stipuli polizza di assicurazione a tutela dei propri beni dovrà essere prevista la rinuncia della Compagnia Assicurazione, alla rivalsa nei confronti del proprietario dell'immobile.

Le richieste devono essere presentate, di norma, almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo dell'utilizzo previsto. Per utilizzi di carattere occasionale, il termine di presentazione della domanda è ridotto a dieci giorni. La richiesta d'uso comporta l'accettazione delle norme del presente regolamento.

ART. 4 - Modalità di rilascio delle concessioni d'uso

Le concessioni d'uso sono rilasciate dal Sindaco o dall'Assessore a ciò delegato dal medesimo. Costituiscono criteri di preferenza per il rilascio di concessione d'uso, i seguenti, elencati in ordine di importanza:

1. manifestazioni che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune;
2. richieste presentate da soggetti locali rispetto a quelle di soggetti esterni;
3. data di presentazione della richiesta;

Le concessioni sono rilasciate appena conclusa l'istruttoria della pratica e comunque entro 30 giorni dalla data di protocollo della richiesta. Tuttavia, nel caso di richieste presentate con largo anticipo rispetto al periodo di utilizzo, il procedimento di rilascio della concessione resta sospeso fino al 60° giorno antecedente l'inizio del periodo medesimo. La concessione non può essere rilasciata per manifestazioni, mostre o rappresentazioni che vengano ritenute lesive della sensibilità civile, sociale e religiosa dei fruitori.

ART. 5 - Revoca e sospensione delle concessioni

L'Amministrazione comunale ha facoltà con un preavviso di 15 giorni, salvo i casi di motivata urgenza, di revocare la concessione di cui all'art.4, di sospendere temporaneamente e di modificarne gli orari e la durata, nei casi in cui si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni promosse o patrocinate dall'Amministrazione stessa, per potenziare la fruizione degli spazi con la compresenza di altri soggetti, nonché per ragioni di carattere contingente, tecniche o di manutenzione della struttura, senza che i concessionari possano richiedere eventuali danni.

ART. 6 - Disposizioni per l'utilizzo delle strutture

Nell'utilizzo delle strutture e delle attrezzature concesse debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) Uso corretto delle strutture e conservazione dell'ordine esistente;
- b) Non apportare modifiche agli impianti fissi o mobili, né introdurre altri senza l'autorizzazione del Comune;
- c) Rispetto di eventuali normative d'uso degli immobili e delle attrezzature utilizzati;
- d) Presenza del concessionario o suo delegato responsabile durante il periodo d'uso, per garantire l'osservanza del presente regolamento;
- e) Segnalazione immediata all'Amministrazione Comunale di eventuali danni riscontrati o provocati;
- f) Limitazione stretta all'occupazione degli spazi e per gli usi concessi;
- g) Rispetto assoluto degli orari concordati;
- h) Rispetto delle norme di convivenza civile, anche in prossimità degli accessi alle strutture e di quanto previsto dalle leggi in materia;
- i) Puntuale versamento del corrispettivo previsto;
- j) Puntuale rispetto delle norme previste dalle vigenti disposizioni di Pubblica Sicurezza;
- k) Riconsegna dei locali concessi, ivi compresi i locali accessori, puliti e in perfetto stato al termine dell'uso. In caso di concessioni per periodi che superano i dodici mesi, la manutenzione ordinaria dei locali che dovesse rendersi necessaria, viene posta a carico dell'utilizzatore;

- l) Comunicazione immediata all'ufficio comunale dell'eventuale rinuncia all'utilizzo dell'immobile (anche successiva all'inizio dell'utilizzo stesso). Qualora detta comunicazione non pervenga con un anticipo di almeno sette giorni rispetto all'inizio dell'utilizzo, il corrispettivo versato per il rilascio della concessione non sarà rimborsato, salvo il caso in cui la rinuncia sia dovuta a documentati motivi di forza maggiore.

Il concessionario può, previo accordo con l'ente proprietario, servirsi delle attrezzature esistenti. Nel caso parte delle attrezzature siano fornite dall'utente, questi deve provvedere sia alla loro messa in opera che alla loro rimozione. Tutto il materiale introdotto dai richiedenti nei locali concessi deve essere idoneo e a norma di legge.

Il concessionario che per l'effettuazione della manifestazione abbia ottenuto il Patrocinio del Comune deve evidenziare tale circostanza sul materiale pubblicitario della manifestazione stessa.

Il responsabile dell'uso della struttura è tenuto a comunicare al Comune l'inosservanza delle norme di cui al presente articolo ed è invitato a suggerire ogni utile indicazione al fine di migliorare l'utilizzo degli spazi assegnati.

L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta la revoca della concessione e la perdita del diritto alla restituzione del corrispettivo già eventualmente versato.

ART. 7 - Responsabilità dei concessionari

Dall'apertura, gestione e chiusura dell'immobile concesso e dell'utilizzo dell'attrezzatura richiesta, si rende garante, salvo diverso accordo, il concessionario. I concessionari si assumono ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni cagionati all'immobile e/o alle attrezzature di proprietà comunale e per il caso di furto. Eventuali danni devono essere rilevati immediatamente dai concessionari e comunicati all'ufficio comunale competente; in difetto si potrà disporre la revoca della concessione.

L'Amministrazione comunale provvederà alla verifica delle responsabilità, alla constatazione degli addebiti al concessionario ed al successivo recupero delle somme dovute a titolo di risarcimento danni.

I concessionari, la cui responsabilità venga accertata e che non provvedano al risarcimento dei danni causati alle strutture e relativi arredi nonché alle attrezzature, fatta salva ogni altra azione in diversa sede, cessano immediatamente dal diritto d'utilizzo della struttura concessa o concedibile in uso ai sensi del presente regolamento.

L'utilizzatore non potrà sub-concedere o dare in godimento a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, in tutto o in parte, i locali avuti in uso senza esserne preventivamente autorizzato dal Comune.

ART. 8 - Corrispettivo, cauzione e relative modalità di pagamento

Le associazioni, enti, organismi o soggetti privati cui è rilasciata concessione all'uso delle strutture comunali oggetto del presente regolamento sono tenute al pagamento del corrispettivo previsto dal tariffario approvato con apposito provvedimento della Giunta Comunale, fatte salve le eventuali esenzioni previste dal medesimo, come previsto nell'allegato A).

In relazione al tipo di utilizzo previsto, potrà essere richiesto, a garanzia delle strutture concesse, in sede di rilascio dell'autorizzazione all'uso, il versamento di una cauzione che sarà restituita a fine uso, dopo una visita ai locali da parte di incaricato dell'Amministrazione Comunale alla presenza del soggetto autorizzato all'uso.

Il termine e le modalità del pagamento del corrispettivo sono indicate in sede di rilascio dell'autorizzazione all'uso.

ART. 9 - Norme finali

Il Comune potrà in qualunque momento, senza arrecare danno all'attività in corso, eseguire verifiche e controlli necessari a garantire la conservazione dei beni ed il buon esercizio della concessione. Deve pertanto essere garantito il libero accesso ai locali dati in concessione al personale incaricato dal Comune.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di attività ricreative, culturali e dello spettacolo.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le analoghe normative preesistenti; sono fatte salve le concessioni e convenzioni già precedentemente rilasciate.

ALLEGATO A)

TARIFFE PER L'USO DI SPAZI, LOCALI E STRUTTURE

Spazi espositivi (sala consigliare, sala Brotto, Sala Grotte ecc.)
per ogni periodo di sette giorni o frazione € _____

Locali palestra scuole medie ed elementari € _____

Locali per incontri e riunioni di durata giornaliera € _____

ESENZIONI:

L'Amministrazione Comunale si riserva di esentare dal pagamento della tariffa di cui sopra le:

- Associazioni ed enti con sede a Valstagna (e/o Unione dei Comuni Medio Canal di Brenta), non aventi scopo di lucro e che abbiano depositato copia del loro statuto, atto costitutivo o equivalente, in cui si rilevi la composizione ed i responsabili dell'Associazione presso la segreteria del comune, qualora le iniziative svolte vertano su argomenti di interesse generale, vengano adeguatamente pubblicizzate e l'accesso sia consentito a tutti i cittadini o comunque si tratti di riunioni a carattere statutario o che abbiano finalità sociali, umanitarie, di riabilitazione o promozione della salute;
- Manifestazioni patrocinate dal comune;
- Nel caso di uso dei locali per mostre di opere artistiche, può essere prevista, in sede di rilascio dell'autorizzazione, la possibilità di concordare, tra l'Amministrazione comunale e l'espositore, in sostituzione del corrispettivo in denaro, la cessione gratuita al Comune di una delle opere esposte.